

## I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2410/75 DEL CONSIGLIO****del 16 settembre 1975****che reca conclusione dell'accordo di cooperazione commerciale tra la Comunità economica europea e la Repubblica dello Sri Lanka**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 113 e 114,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che occorre concludere l'accordo di cooperazione commerciale negoziato tra la Comunità e la Repubblica dello Sri Lanka,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

A nome della Comunità è concluso l'accordo di cooperazione commerciale tra la Comunità economica europea e la Repubblica dello Sri Lanka, il cui testo è allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presidente del Consiglio notifica all'altra parte contraente, in applicazione dell'articolo 15 dell'accordo, che, per quanto riguarda la Comunità, le procedure necessarie per l'entrata in vigore di tale accordo sono state espletate.

*Articolo 3*

Nella commissione mista prevista dall'articolo 8 dell'accordo, la Comunità è rappresentata dalla Commissione delle Comunità europee, assistita dai rappresentanti degli Stati membri.

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 16 settembre 1975.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

M. RUMOR